

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 26/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 13 febbraio 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

D'Ippolito Dr. Adelchi Presidente; De Luca Comandini Dr. Raffaele, Mastrandrea Dr. Gerardo,  
Sperandio Dr. Sandro, Zoppellari Avv. Mario – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante  
dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1 – APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO APRUZZESE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'arbitro effettivo Apruzzese Alessandro annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza in ordine ed eventuali violazioni del regolamento A.I.A.. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**2 – APPELLO DELL'A.S. ROMA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/ROMA CALCIO A CINQUE DEL 5.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 198 dell'11.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**3 – APPELLO DELL’A.S. VARZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZI/CUGGIONO DEL 17.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Varzi di Varzi (Pavia) annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 29. n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**4 – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ZEMAN ZDENEK E DELLA SALERNITANA SPORT** ( Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 e giorni 15 al Sig. Zeman Zdenek, confermando le sanzioni di € 5.000,00, già inflitte dai primi giudici ai deferiti.

.....

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

D’Ippolito Dr. Adelchi - Presidente; De Luca Comandini Dr. Raffaele, D’Amato Avv. Giovanni, Cerini Dr. Francesco, De Cristofaro Prof. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**5 – APPELLO DEL SIG. SERENA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONI PER MESI 1 E DELL’AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Serena Aldo e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**6 – APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2003, INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIMONE SANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 135/C del 22.1.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S, l'appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**7 – APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com Uff. n. 87 del 17.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**8 – APPELLO DELLA SCINTILLAPISAEST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/ATLETICO GALLENNO DEL 15.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Scintillapisaest di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 14 febbraio 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro